



04527 2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Oggetto

Reclamo contro
sentenza dichiarativa
fallimento ex art. 183
l.fall.Sospensione
feriale. Esclusione
Prevalenza regime art.
18.

Ud. 16/12/2014 - CC

R.G.N. 7259/2013

non 4527
Rep.

CV+ CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7259-2013 proposto da:

EUROGEST SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati PIETRO PAOLO FUNARI e ALESSANDRA AMANTEA, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTO EUROGEST SRL IN LIQUIDAZIONE, ROSA SALERNO, in qualità di Commissario Giudiziale nella procedura di Concordato Preventivo della "Eurogest" s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentati e difesi dall'avvocato SEBASTIANO ALBANESE, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 913/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO; udito l'Avvocato PAOLO CANONACO, che si riporta agli atti chiedendo l'accoglimento del ricorso.

10527
7

E' stata depositata la seguente relazione:

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 4.9.012, ha respinto il reclamo proposto da Eurogest s.r.l. in liquidazione contro la sentenza del tribunale di Cosenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dopo che, in pari data, era stata respinta la domanda di omologazione del concordato cui la società era stata ammessa, in base ai rilievi di non fattibilità espressi dal commissario giudiziale.

La corte territoriale ha rilevato che il commissario aveva proposto una vera e propria opposizione all'omologazione, costituendosi formalmente nel procedimento con memoria depositata ai sensi dell'art. 180 l. fall., e che pertanto il diniego di omologa non era frutto dell'illegittimo esercizio da parte del tribunale di un potere officioso, sulla fattibilità del piano, che non gli competeva, ma discendeva dall'accoglimento dell'opposizione; ha quindi escluso che la sentenza dichiarativa fosse stata emessa in difetto di preventiva convocazione della debitrice, ha rilevato che il credito dell'unico creditore istante era portato da sentenza provvisoriamente esecutiva ed ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante.

La sentenza è stata impugnata da Eurogest s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, il curatore del Fallimento Eurogest e il Commissario Giudiziale del concordato preventivo che hanno preventivamente eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato dopo la scadenza del termine lungo di cui all'art.327 c.p.c.

L'eccezione preliminare svolta dai controricorrenti appare fondata.

Per il comb. disp. degli art. 92 R.d, n. 12/41 e 3 l. n. 742/69, alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti non si applica la sospensione del periodo feriale. La sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza resa in grado d'appello, in quanto, in materia, non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (Cass. sez. un., 08/02/2006, n. 2636)

La sentenza impugnata è stata emessa il 4.9.2012 e non è stata notificata alla ricorrente: il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per proporre il ricorso scadeva pertanto il 4.3. 2013

Il ricorso è stato invece spedito per la notifica alle controparti il 13.3.013, e dunque allorché il predetto termine era irrimediabilmente scaduto.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto le relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dalla ricorrente nella memoria depositata.

La norma di cui all'art. 183 l. fall, secondo cui nel caso (quale quello di specie) disciplinato dall'art. 180 7° comma, la sentenza dichiarativa del fallimento è impugnabile con lo stesso reclamo proposto contro il decreto di diniego dell'omologa, deve infatti essere interpretata nel senso che l'unico mezzo di impugnazione esperibile nell'ipotesi in essa contemplata è quello previsto dall'art. 18 l. fall.

Sul punto (sebbene in relazione a fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui si discuteva di quale fosse il termine di impugnazione del decreto ex art. 180 l. fall. emesso dal tribunale) questa Corte ha già affermato che una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di reputare applicabile la disciplina prevista dall'art. 18, non potendo uno stesso termine di impugnazione mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell'eventualità che



contestualmente al diniego di omologazione possa o non possa (perché non vi sono istanze dei creditori) essere pronunciata la "separata", ma "contestuale", sentenza di fallimento.

Peraltro, al di là della questione di rito, la tesi della ricorrente (che sostiene che il reclamo ex art. 183 cit. sarebbe proposto anche, e soprattutto, contro il decreto di diniego di omologa e dunque avrebbe ad oggetto una materia cui si applica la sospensione feriale dei termini) si scontra con un argomento di ordine sostanziale e sistematico, atteso che l'interesse del debitore all'impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento, la cui revoca è condizione indispensabile dell'omologazione, è necessariamente preminente rispetto all'interesse all'impugnazione del decreto di rigetto dell'omologazione, cosicché (al pari di quanto espressamente previsto dall'art. 162 3° comma per il caso in cui il fallimento faccia seguito alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato) le ragioni di reclamo contro il predetto decreto restano assorbite dal gravame contro la sentenza e si convertono in ragioni di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Non v'è dunque alcuna ragione per ritenere che al procedimento in esame, volto, in primo luogo, alla rimozione della sentenza dichiarativa, non sia applicabile il disposto dell'art. 92 del r.d. n.12/41 sull'ordinamento giudiziario, secondo cui le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti non sono soggette ai termini di sospensione feriale.

Totalmente estranea al presente giudizio, infine, è la questione concernente l'eventuale revocabilità della sentenza dichiarativa ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.100, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 16 dicembre 2014.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

05 MAR 2015
Il Funzionario Giudiziario